

30) CHIARIMENTI DEL MINISTRO DELL'INTERNO E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020.

Le restrizioni già disposte e la proroga di quelle già adottate, in virtù del DPCM del 1° aprile u.s. e di cui al prosieguo, sono da leggere anche nell'ottica dei chiarimenti pratici offerti dal Ministero dell'Interno con circolare del 31 marzo 2020, che qui riportiamo.

- **Divieto di assembramento e strutture di accoglienza**

Non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

- **Camminare all'aperto con i figli**

E' consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

- **Attività ludica o ricreativa all'aperto, accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici**

Queste attività restano **non** consentite per tutti.

- **Attività motoria e jogging**

L'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi,

potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

- **Spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnamento anziani e inabili**

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Il giorno successivo, Il Presidente Conte ha sottoscritto un nuovo Decreto, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore domani, 4 aprile 2020.

Trattasi di disposizioni attuative del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (c.d. "**Decreto Lockdown**").

"Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell'emergenza", ha affermato il Presidente Conte preannunciando i contenuti del provvedimento e, con riferimento ai decessi intervenuti ha aggiunto che "Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottopost'".

Conte ha, poi, precisato che *"Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa, cioè la fase due, di convivenza con il virus, per poi successivamente passare alla fase tre di rilancio del Paese"*.

Ne è discesa la necessità di adottare il provvedimento che qui si commenta e che si riporta ai Decreti dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché all'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, confermandone l'efficacia **e prorogandola al 13 aprile 2020.**

Le misure restrittive, pertanto, rimangono valide sino a dopo Pasqua.

In quest'ottica era già intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza attraverso una informativa alle Camere sull'emergenza da Covid-19, confermando tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali, precedentemente adottate.

Con particolare riferimento alle misure restrittive, l'Esecutivo ha esplicitamente sospeso gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese anche sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Militerni & Associati
Avv. Marta Cobianchi